



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 68 DEL 30/06/2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Apertura mercato del giovedì a San Pantaleo.

IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19; - il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica“;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica“;
- Decreto Legge 16/5/2020 n. 33 (G.U. 16/5/2020 n. 125) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica“;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente:
 - n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna”;
 - n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
 - n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
 - n. 22 del 13.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
 - n. 23 del 17.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
 - n. 27 del 02.06.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020 e dalle Ordinanze n. 23 del 17.05.2020 e n. 27 del 02.06.2020 del Presidente della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che nella logica di una progressiva e graduale riapertura delle attività produttive sul territorio comunale, tesa a contemperare la tutela della salute è necessario adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica in città e ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente;

Ordinanza del Sindaco N. 68 del 30/06/2020

Pagina 2 di 5

RICHIAMATE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 16 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020 sul commercio al dettaglio in area pubblica.

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate: a partire dal 02/07/2020, la riapertura del mercato del giovedì che si svolge a San Pantaleo per tutti i titolari delle categorie "Alimentari", "Non alimentari", "Produttori Agricoli" e per gli Operatori dell'Ingegno; che la vendita nel mercato si svolga con la seguente disciplina e nell'osservanza delle successive prescrizioni ed in particolare:

Prescrizioni per il personale della Polizia Locale:

- controllare che ciascun operatore commerciale adotti all'interno del posteggio tutte le misure di contenimento del contagio nella predisposizione del banco vendita, e che lo stesso o un suo delegato eviti ogni forma di assembramento all'interno dell'intera area mercatale;
- verificare che gli esercenti utilizzino sempre le mascherine, vietando l'esercizio a chi ne sia privo e procedendo all'immediata sospensione dell'attività commerciale.
- verificare l'esatto posizionamento dello stallo di vendita, che deve essere come da punzonatura a terra. Nel caso in cui lo stallo non sia posizionato correttamente, l'esercente deve subito procedere alla corretta collocazione, a scampo dell'immediata rimozione.

Prescrizioni per gli esercenti l'attività di vendita:

- garantire, a propria cura, spese e responsabilità la delimitazione del posteggio mediante l'utilizzo di teli che lo coprano in alto e lo chiudano ai lati; la vendita deve avvenire solo fronte banco e ogni operatore, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, deve porre idonea segnaletica che individui una sola entrata che permetta l'accesso di massimo due clienti per volta all'interno del posteggio autorizzato, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- l'attività di vendita deve rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ed in particolare ogni operatore, durante le operazioni di vendita, deve portare sempre la mascherina protettiva che copra naso e bocca;
- gli esercenti devono verificare che gli utenti indossino la mascherina durante tutto il periodo di permanenza nell'area mercatale e chi ne dovesse essere privo non potrà essere servito e dovrà essere invitato ad allontanarsi, anche con segnalazione al personale di Polizia Locale;
- vigilare che si eviti ogni forma di assembramento all'interno dell'intera area mercatale;
- limitare il numero degli addetti all'interno dell'attività ad un massimo di due compreso il titolare. Se presenti più persone dovrà comunque essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro tra le stesse;
- garantire la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- mettere a disposizione dell'utenza dispositivi e soluzioni disinfettanti per le mani;
- nella vendita di prodotti alimentari è severamente vietato il self-service: ogni operatore dovrà servire personalmente il cliente assicurandosi che l'utente, nelle operazioni di scelta della merce, non entri a contatto con il prodotto da acquistare;
- gli operatori che mettono a disposizione della clientela i guanti monouso devono obbligatoriamente dotarsi di appositi contenitori per la raccolta dei guanti usati;

La responsabilità sul rispetto delle misure sopra riportate è a carico dei singoli operatori i quali nomineranno un rappresentante, ai sensi dell'articolo 42 del vigente regolamento dei mercati approvato con D.CC n. 100 del 30/09/2016, il cui nome deve essere comunicato alla Polizia Locale prima della riapertura del mercato.

Tutte le attività ammesse devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all' Allegato n. 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020", del DPCM 17 maggio 2020 e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 maggio 2020

Cessa immediatamente di produrre effetto quanto disposto dalle precedenti ordinanze, se e in quanto in contrasto con la presente.

Per quanto non riportato nella presente ordinanza si fa riferimento a quanto riportato nel vigente regolamento dei Mercati su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 30/09/2016.

DEMANDA

- al Dirigente del Settore Tecnico di:

- Predisporre le ordinanze di viabilità, di effettuare i necessari interventi di manutenzione per la sistemazione dell'area in questione e di predisporre il servizio di raccolta dei rifiuti affidando all'ASPO il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli, almeno in lingua italiana e inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- Attrezzare una adeguata area a parcheggio all'interno del campo sportivo comunale predisponendo una adeguata viabilità di accesso e uscita, completa di segnaletica, al fine di garantire l'uso in sicurezza dell'area medesima.

- alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Dirigente della Polizia Locale di Olbia;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
- al Comando Guardia di Finanza;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Nord Sardegna, Sassari.

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

INFORMA

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà valida fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria. Potrà essere sospesa o revocata in relazione all'andamento dell'epidemia, qualora non potesse essere garantito il regolare svolgimento del mercato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 30/06/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente